

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XI LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 33° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 5 SETTEMBRE 1992

---

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio ..... *Pag.* 3

**BILANCIO (5ª)**

SABATO 5 SETTEMBRE 1992

15ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

ABIS

*Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Cristofori.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore MERIGGI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 3. Egli esprime preliminarmente perplessità sul fatto che la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare la riforma previdenziale. Tale Commissione, infatti, per le stesse competenze, è portata a privilegiare l'aspetto del contenimento dei costi, che, in questo campo, non può essere considerato l'elemento prioritario. Inoltre il Governo ha accumulato un grave ritardo per quanto concerne il riassetto di questo settore e il disegno di legge n. 463 detta disposizioni che mirano a scardinare il sistema pensionistico italiano, tra i più avanzati in Europa. Come per il settore sanitario, anche in campo previdenziale l'intento del Governo è di subordinare agli interessi delle assicurazioni private il sistema della previdenza pubblica. Anche per questo motivo gli emendamenti presentati dalla sua parte politica mirano ad assicurare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di tutti i soggetti interessati nel dibattito riguardante la riforma del settore e ad impedire lo svuotamento delle conquiste più qualificate realizzate dal movimento dei lavoratori. In questo campo. In particolare, si esprime viva contrarietà nei confronti dell'ipotesi di elevamento dell'età pensionabile, della previsione di un regime

contributivo minimo di 20 anni per la maturazione delle pensioni di anzianità, dell'introduzione del cumulo dei redditi tra i coniugi per l'acquisizione del diritto all'integrazione al minimo pensionistico.

Peraltro, il Gruppo di Rifondazione comunista non intende assumere una posizione immobilistica: i suoi emendamenti sono finalizzati a realizzare una più congrua omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, ad assicurare il riconoscimento dei diritti acquisiti da chi ha rapporti di lavoro in atto, ad assecondare uno spostamento del prelievo contributivo dal monte salari al valore aggiunto dell'impresa e a garantire forme di indicizzazione idonee a tutelare il potere di acquisto delle pensioni. Va comunque ribadita l'opposizione al disegno di legge delega, e in particolare all'articolo 3, che, nelle sue formulazioni di principio, risulta particolarmente penalizzante per le fasce sociali più deboli.

Prende quindi la parola la senatrice PELLEGATTI per illustrare gli emendamenti del Gruppo del Partito democratico della sinistra. Ricorda preliminarmente che la sua parte politica ha presentato alla Camera dei deputati e al Senato un disegno di legge di riforma del settore previdenziale, per il quale è stata anche richiesta la procedura d'urgenza, mirante a eliminare sperequazioni ed inefficienze (messe in rilievo anche dal ministro Cristofori in recenti dichiarazioni alla stampa) che il disegno di legge delega sembra invece ignorare, limitandosi ad aggiustamenti di carattere contabile, volti a conseguire risparmi senza però incidere sui meccanismi fondamentali di spesa.

Gli emendamenti della sua parte politica si propongono in primo luogo di superare qualsiasi sperequazione nel trattamento pensionistico dei lavoratori pubblici e dei lavoratori privati, ponendosi obiettivi di omogeneizzazione del tutto assenti nella proposta del Governo. Si propone, inoltre, il superamento della attuale situazione di eccessiva pluralità degli enti previdenziali: ne esistono infatti ben 51 (alcuni, sottoposti da tempo a regime commissariale, sono stati ricostituiti nei loro organismi direttivi alla vigilia delle elezioni), con non poche disconomie per il settore.

È necessario inoltre procedere ad una riforma del sistema delle contribuzioni riequilibrando il prelievo, dal monte salari verso il valore aggiunto dell'impresa, come peraltro già avviene in altri paesi europei.

Il Gruppo del Partito democratico della sinistra è inoltre contrario all'elevamento obbligatorio dell'età pensionabile. Tale questione va affrontata in termini diversi da quelli proposti dal disegno di legge delega soprattutto per quanto riguarda i non meglio identificati meccanismi di incentivazione. Occorre, invece, pensare a meccanismi di flessibilità dell'età pensionabile, nonchè a forme di lavoro a tempo parziale nella fase terminale del percorso lavorativo, basandosi comunque sul principio della volontarietà.

La senatrice PELLEGATTI si sofferma in particolare sull'emendamento 3.103 che prevede per i lavoratori dipendenti la facoltà di riscattare periodi di mancata contribuzione, nella misura massima di 5 anni, per ritardato inserimento nel mondo del lavoro, nonchè il

riconoscimento ai fini della contribuzione figurativa dei periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro nonché dei periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza familiare.

La sua parte politica è inoltre contraria alla elevazione da 15 a 20 anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, nonché alla previsione dell'elevamento da 5 a 10 anni del periodo di riferimento per il calcolo del trattamento di quiescenza. Quest'ultima misura obbedisce infatti ad una logica ragionieristica e, contrariamente da quanto è stato sostenuto dal Governo, non offre maggiori possibilità di recupero dell'evasione contributiva.

Nel disegno di legge n. 463 manca inoltre un meccanismo certo di aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari, idoneo ad assicurare il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni. Desta inoltre perplessità la previsione del cumulo dei redditi dei coniugi per quanto riguarda l'individuazione dei requisiti per l'integrazione al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali per le pensioni. Su questo aspetto, risulterebbe più opportuno un intervento sui contributi effettivamente versati, prevedendo eventuali forme di integrazione.

Occorre infine correggere le disposizioni relative ai sistemi di previdenza integrativa: non è infatti accettabile che si preveda un sistema sostitutivo della previdenza pubblica, la cui centralità deve essere invece confermato da qualsiasi progetto di riforma.

Il senatore CONDARCURI ribadisce la contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista al disegno di legge n. 463 e in particolare all'articolo 3 che, lungi dal riordinare il settore della previdenza e dall'omogeneizzare i trattamenti pensionistici pubblici e privati, riconferma sperequazioni solidamente radicate, ricorrendo allo strumento del decreto legislativo per evitare il coinvolgimento delle parti sociali interessate e del Parlamento. Gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista mirano a realizzare la tutela dei pensionati sociali e dei lavoratori maggiormente penalizzati nonché a ristabilire criteri di equità eliminando situazioni di privilegio non più compatibili con la grave crisi che sta attraversando il paese. Le proposte della sua parte politica pertanto prospettano un indirizzo diametralmente opposto a quello adottato dal disegno di legge n. 463.

Prende quindi la parola il senatore GIUGNI per illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti. Ricorda di avere già illustrato gli emendamenti elaborati dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 463. Altri emendamenti da lui presentati hanno carattere meramente formale. Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti 3.36 e 3.29 che tendono rispettivamente a precisare i criteri di incentivazione e disincentivazione in ordine al prolungamento volontario del periodo lavorativo successivo al compimento dell'età pensionabile e a porre mano al sistema di pensionamento anticipato nel settore pubblico.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 3.93 che affronta l'esigenza di pervenire al superamento del regime dei pensionamenti anticipati nel settore pubblico. Si tratta di una questione fondamentale

al fine di assicurare la definitiva rimozione delle disparità di trattamento previdenziale per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore privato, tanto più necessaria dopo il recente accordo sul costo del lavoro, che risulterebbe travisato qualora il Parlamento favorisse ulteriori divisioni nel mondo del lavoro penalizzando il settore privato e assicurando la conservazione di privilegi non più concepibili. Illustra quindi gli emendamenti 3.302 (soppressivo della lettera u) e 3.303 che, subordinatamente al precedente emendamento, riformula la medesima lettera.

Il senatore DE VITO illustra l'emendamento 3.208. Esso recepisce l'orientamento già espresso dalla 1ª Commissione permanente in sede di formulazione del proprio parere, laddove si precisa che tra i dipendenti civili dello Stato è compreso il personale di magistratura. Inoltre l'emendamento fissa al 14 luglio 1992 la data di decorrenza per l'esercizio della facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. Precisa comunque che l'intento dell'emendamento è quello di fissare una data a partire dalla quale possa essere esercitata tale facoltà, al fine di dare maggiore certezza alla norma.

Il senatore PERIN dà per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord.

Prende quindi la parola il senatore LIBERTINI il quale, nel motivare l'opposizione della sua parte politica al merito ed al metodo del disegno di legge delega, osserva preliminarmente che non è convincente l'argomentazione del Governo per cui la delega ed i successivi decreti legislativi emanati in base ad essa risulteranno idonei a rassicurare i mercati internazionali circa la serietà degli intenti di risanamento dei conti pubblici manifestati dall'Esecutivo. Infatti i decreti legislativi esplicheranno i loro effetti tra molto tempo e non si caratterizzano certo per la loro tempestività. A maggior ragione, non si comprende il ricorso a tale strumento normativo per la riforma del sistema pensionistico, i cui effetti sui conti pubblici sono comunque destinati ad essere differiti entro un certo lasso temporale. È evidente pertanto che il Governo intende aggirare il Parlamento e, con esso, l'opinione pubblica, agendo sul sistema previdenziale con il fine esclusivo di contenere la spesa pubblica senza intervenire sulle ingiustizie e sulle sperequazioni che lo caratterizzano.

Il disegno di legge n. 463, lungi dalle intenzioni dei suoi ideatori, allontana l'Italia dall'Europa, in quanto prospetta un modello estraneo alle tradizioni europee, smantellando settori fondamentali dello Stato sociale (in primo luogo sanità e previdenza), riducendo la funzione dei comuni come centri di vita sociale e collettiva e orientandosi verso modelli privatistici più simili a quelli vigenti negli Stati Uniti.

A ciò si aggiunge la permanenza di sacche di privilegio incomprensibili, che continuano a coesistere con la tendenza a penalizzare le fasce sociali più deboli.

Inoltre, quando si parla del rapporto tra pensioni e dinamica dei salari si pongono questioni di carattere macroeconomico che coinvolgono il rapporto tra la base contributiva e l'erogazione pensionistica. È

evidentemente impossibile esaminare questo complesso problema al di fuori di una previsione generale di politica economica che tenga conto in primo luogo degli impressionanti processi di riduzione della base produttiva nel suo complesso. Senza questi dati, evidentemente, il Parlamento non sarà mai posto nelle condizioni di assumere decisioni fino in fondo consapevoli. Analogamente, anche in relazione alle recenti preoccupanti previsioni formulate dalla Banca d'Italia sul disavanzo dei conti pubblici nei prossimi anni, è impossibile discutere di riforma del sistema previdenziale al di fuori di un esame dell'impostazione generale del bilancio pubblico. Non si può infatti continuare a tollerare sprechi in settori fondamentali del bilancio pubblico (ad esempio la sanità) e al tempo stesso reclamare ridimensionamenti dello stato sociale che penalizzano le fasce più deboli.

La riforma del sistema pensionistico richiede comunque un forte elemento di gradualità. Sarebbe a tale proposito assai opportuno sperimentare un innalzamento graduale e volontario dell'età pensionabile che, soprattutto in alcuni settori di attività, potrebbe conseguire risultati assai interessanti.

Prende quindi la parola il relatore PICANO il quale illustra brevemente gli emendamenti 3.300, interamente sostitutivo della lettera d) e 3.301, interamente sostitutivo della lettera l).

Dopo che la senatrice PELLEGATTI ha espresso alcune perplessità sull'emendamento 3.300, prende la parola il ministro CRISTOFORI il quale rileva che il Governo condivide gran parte degli obiettivi enunciati negli interventi dei rappresentanti dell'opposizione, mentre permane il dissenso sugli strumenti idonei a conseguirli. Contrariamente a quanto affermato, infatti, il disegno di legge delega è finalizzato, per il settore previdenziale, a tutelare i trattamenti pensionistici più modesti. Rileva in proposito che, nel testo in esame, solo poche disposizioni riguardano i lavoratori già collocati a riposo e, in particolare, la revisione del sistema della perequazione automatica delle pensioni è volta ad assicurare il valore reale delle prestazioni avendo riferimento al tasso di inflazione reale.

In effetti, nonostante i rilievi anche condivisibili che possono essere mossi a strumenti normativi quali la legge delega o il decreto-legge, non vi è dubbio che il disegno di legge all'esame è assai garantista rispetto alle condizioni di difficoltà del paese e tenuto conto della consistenza della categoria dei pensionati. In realtà, esso si è reso necessario per superare una situazione di stallo per quanto riguarda il riordinamento del sistema previdenziale che dura ormai da quasi 20 anni, nonchè per la consapevolezza che, data la attuale difficile situazione finanziaria, l'assenza di interventi radicali potrebbe portare nei prossimi 10 anni ad una situazione di vera e propria bancarotta del sistema stesso.

L'intento del Governo è comunque quello di mantenere integro il sistema previdenziale pubblico e, a tale proposito, ricorda che non sono mancate critiche al disegno di legge da parte dei sostenitori dei sistemi previdenziali integrativi. Peraltro, su questo e su altri punti si è registrato un consenso delle parti sociali, che hanno invece posto obiezioni e rilievi su altre questioni.

Non è altresì condivisibile l'opinione espressa nel corso della discussione secondo la quale il disegno di legge non si muoverebbe verso l'omogeneizzazione del trattamento pensionistico tra i lavoratori pubblici e privati. L'emendamento 3.300, sottoscritto dal relatore, si muove proprio in questa direzione. Analogamente, il Governo intende agire incisivamente per combattere l'evasione contributiva e a tal fine è necessario attivare istituti che il Parlamento ha già deliberato. In conclusione non è condivisibile il parallelo con il modello statunitense proposto dal senatore Libertini. Al contrario, la proposta del Governo si propone di consolidare il sistema previdenziale pubblico come parte integrante di un sistema più ampio di sicurezza sociale. Il Governo è comunque intenzionato ad illustrare in dettaglio alle Commissioni parlamentari competenti gli effetti finanziari dei decreti delegati prima della loro definitiva emanazione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei singoli emendamenti.

Su proposta del relatore PICANO il senatore CROSETTA si dichiara disponibile, a nome dei presentatori, a trasformare l'emendamento 3.40, che quindi egli ritira, in un ordine del giorno che impegni il Governo a sentire le organizzazioni sindacali preliminarmente all'emanazione dei decreti legislativi in materia previdenziale, avendo ottenuto ampie assicurazioni in tal senso dal ministro CRISTOFORI.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.92.

Il relatore PICANO si dichiara contrario all'emendamento che potrebbe essere interpretato nel senso di abrogare il pluralismo degli organismi assicurativi.

La senatrice PELLEGGI ricorda che anche una Commissione istituita dal ministro Formica si pronunciò, in passato, a favore di una riduzione del numero eccessivo degli enti previdenziali.

Secondo il senatore SPOSETTI il testo del Governo esprime l'intento di mantenere l'attuale situazione di pleoricità degli enti previdenziali in direzione opposta ad un contenimento della spesa.

Il senatore GIUGNI si esprime contro l'emendamento 3.92, osservando che prescrivere nel testo del disegno di legge delega la riduzione degli organismi previdenziali potrebbe attribuire un potere eccessivamente discrezionale al Governo.

Il senatore CROSETTA annuncia l'astensione della sua parte politica.

Dopo che il ministro CRISTOFORI ha espresso il suo avviso contrario all'emendamento 3.92 quest'ultimo, posto ai voti non è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.6.

Dopo che il relatore PICANO ed il ministro CRISTOFORI hanno espresso parere contrario all'emendamento, il senatore RASTRELLI si pronuncia a favore dello stesso.

Il senatore SPOSETTI annuncia il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 3.6.

Posto ai voti l'emendamento 3.6 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO sono respinti, con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.41 e 3.30.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.93, sul quale il relatore PICANO ed il ministro CRISTOFORI esprimono parere contrario.

Il senatore CAVAZZUTI ritiene grave che in un testo di legge che si propone la riforma del sistema pensionistico non si intervenga sullo scandaloso fenomeno dei meccanismi di pensionamento anticipato per i dipendenti pubblici che, basandosi su discutibili forme di tutela dei diritti quesiti, approfondiscono la distanza con il settore privato.

Dopo che il relatore PICANO ha precisato che in altre parti dell'articolo vi sono disposizioni idonee a realizzare con la dovuta gradualità l'equiparazione dei trattamenti previdenziali dei lavoratori pubblici e privati, il presidente ABIS propone di accantonare l'esame dell'emendamento 3.93.

Convieni la Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del Governo sono respinti con successive e distinte votazioni gli emendamenti 3.42, 3.94 e 3.33.

Con il parere favorevole del relatore PICANO e del ministro CRISTOFORI è accolto l'emendamento 3.11.

Il senatore CROCETTA ritira l'emendamento 3.1/1.

Dopo che il MINISTRO ha dichiarato di ritirare l'emendamento 3.1, sono respinti con successive e distinte votazioni gli emendamenti 3.43 e 3.203, sui quali si erano dichiarati contrari il RELATORE e il MINISTRO.

Viene ritirato l'emendamento 3.304.

Sull'emendamento 3.208 il MINISTRO, riferendosi alla precedente illustrazione del senatore De Vito, osserva che il riferimento al personale di magistratura è implicito, mentre esprime perplessità circa la previsione della data del 14 luglio 1992, che conferirebbe carattere di retroattività alla previsione normativa.

Il senatore PAVAN propone di fissare al 1 gennaio 1993 la data a decorrere dalla quale è possibile l'esercizio della facoltà di permanenza in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato.

Il ministro CRISTOFORI assicura il senatore De Vito che i magistrati sono compresi nella disposizione in discussione e che, per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale è possibile l'esercizio della facoltà di permanenza in servizio, essa verrà fissata al 1° gennaio 1993.

Il presidente ABIS invita il senatore De Vito a ritirare, l'emendamento 3.208 considerate le assicurazioni fornite dal ministro.

Il senatore DE VITO aderisce all'invito del Presidente.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.12, sul quale il relatore PICANO esprime parere favorevole sottolineando che esso concorre alla sicurezza del volo.

Dopo che il MINISTRO ha espresso parere favorevole il senatore CARPENEDO esprime la propria contrarietà all'emendamento, sottolineando la differente condizione professionale dei piloti e dei controllori di volo.

Posto ai voti l'emendamento 3.12 è respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 3.44. Su di esso si apre un'ampia discussione nella quale intervengono il relatore PICANO e il ministro CROSTOFORI, esprimendo parere contrario, e i senatori SPOSETTI, FORTE, CROCETTA (il quale riformula l'emendamento proponendo la soppressione delle parole «e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti») e GIUGNI. Al termine della discussione, su proposta del Presidente ABIS si conviene di procedere ad una riformulazione dell'emendamento che precisi la possibilità di deroghe in ordine ai vigenti limiti di età per lavoratori disabili o non vedenti e per altre particolari categorie.

L'esame dell'emendamento 3.44 è pertanto accantonato.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.45, 3.46 e 3.95, sui quali il RELATORE ed il MINISTRO avevano preliminarmente espresso parere contrario.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.300.

Il senatore CROCETTA osserva che la complessità dell'emendamento 3.300, interamente sostitutivo della lettera *d*), richiede un approfondimento, incompatibile con i tempi di presentazione dell'emendamento stesso. Pur non sollevando obiezioni sotto il profilo procedurale, fa presente che sarebbe opportuno disporre del tempo necessario per

esaminare la proposta del relatore ed elaborare eventuali subemendamenti.

Il presidente ABIS precisa che alla conclusione della discussione generale sul disegno di legge in esame fu indicato un termine non perentorio per la presentazione degli emendamenti. Successivamente tale termine è stato travolto, peraltro senza pregiudizio delle disposizioni regolamentari che consentono in ogni momento la presentazione di emendamenti. Tuttavia egli ritiene di poter accedere alla richiesta del senatore Crocetta e pertanto consente a sospendere per alcuni minuti l'esame dell'emendamento 3.300.

Prende quindi la parola il senatore GIUGNI per illustrare l'emendamento 3.305 da lui elaborato in seguito alla discussione sorta sull'emendamento 3.44.

Dopo che il relatore PICANO ed il ministro CRISTOFORI hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 3.305 il senatore CROCETTA chiede che preliminarmente venga posto ai voti l'emendamento 3.44 nel testo modificato.

Con distinte e successive votazioni è quindi respinto l'emendamento 3.44 ed accolto l'emendamento 3.305.

Il presidente ABIS avverte che, essendo stato sospeso l'esame degli emendamenti relativi alla lettera *d*), si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla lettera *e*).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.48, sul quale il relatore PICANO ed il ministro CRISTOFORI esprimono parere contrario.

Il senatore CROCETTA rileva che l'applicazione della lettera *e*) nel testo proposto dal Governo favorirebbe il proliferare di situazioni di lavoro irregolare, con il conseguente incremento dell'evasione contributiva in pregiudizio della precaria situazione contabile dell'INPS.

Il senatore LIBERTINI preannuncia che nel corso della discussione in Assemblea porrà il problema del rapporto tra le misure che il Parlamento si accinge ad adottare in materia previdenziale e la posizione dei parlamentari, al fine di porre in rilievo situazioni di privilegio non più tollerabili.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.48.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.14.

Il ministro CRISTOFORI, dopo che il relatore si è rimesso al Governo per quanto concerne l'emendamento 3.14, si pronuncia a favore dello stesso pur esprimendo il dubbio che l'automatismo così introdotto si risolva in una compressione della libertà del lavoratore.

Il senatore GIUGNI sottolinea che l'individuazione di attività usuranti non può essere lasciata alla discrezionalità del lavoratore.

La senatrice PELLEGATTI nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra all'emendamento 3.14, fa presente che la libertà di scelta del lavoratore è maggiormente tutelata da una norma che, indicando le attività usuranti che danno diritto all'anticipazione dei limiti di età pensionabile, consente allo stesso di resistere ad eventuali pressioni dei datori di lavoro.

Dopo che il senatore MERIGGI ha annunciato il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista, l'emendamento 3.14 è accolto.

Il presidente ABIS avverte che risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.206.

Con il parere contrario del relatore PICANO e del ministro CRISTOFORI è respinto l'emendamento 3.51.

Sull'emendamento 3.250 esprimono perplessità sia il relatore PICANO che il ministro CRISTOFORI, ritenendo la prescrizione ivi prevista sia già inclusa negli emendamenti precedentemente approvati.

Segue una breve discussione nel corso della quale intervengono il senatore LIBERTINI (che chiarisce l'intento dell'emendamento di salvaguardare una disposizione di legge posta a tutela dei lavoratori non vedenti), il presidente ABIS e il senatore PAVAN (che ritengono superflua la previsione normativa prevista dall'emendamento), la senatrice PELLEGATTI (che ritiene necessario evitare che, a seguito di un'eventuale reiezione dell'emendamento 3.250, si aprano spazi per una revisione della legge n. 120 del 1991) e il senatore CARPENEDO (il quale suggerisce di trasferire il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea).

Posto ai voti, l'emendamento 3.250 è quindi approvato.

Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 3.205 e 3.52 sui quali avevano espresso parere contrario il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI.

Il senatore CROSETTA dichiara quindi di ritare l'emendamento 3.49.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.207, sul quale il ministro CRISTOFORI aveva espresso parere favorevole, dopo che il relatore PICANO aveva dichiarato di rimettersi all'opinione del Governo.

Favorevole il relatore PICANO ed il ministro CRISTOFORI è quindi approvato l'emendamento 3.37.

Il presidente ABIS avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti alla lettera d), precedentemente accantonati.

Dopo che il senatore LIBERTINI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.300/1, 3.300/2 e 3.300/3, il relatore PICANOE ed il ministro CRISTOFORI esprimono sugli stessi parere contrario. Analogo parere contrario viene espresso sull'emendamento 3.47 che il senatore CROSETTA dichiara di trasformare in subemendamento all'emendamento 3.300.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.300/1, 3.300/2, 3.300/3 e 3.47.

Sull'emendamento 3.300 del relatore, esprime parere favorevole il ministro CRISTOFORI.

Interviene la senatrice PELLEGATTI per annunciare il voto contrario della sua parte politica all'emendamento 3.300 in quanto esso prefigura l'intento di sopprimere l'istituto della pensione di anzianità che è interamente legato alla contribuzione versata. Occorrerebbe invece a suo avviso rivedere i requisiti necessari per la maturazione del diritto con particolare riferimento agli anni di contribuzione.

Il senatore FORTE annuncia il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 3.300, richiamando la rilevanza dei fattori demografici che impongono di effettuare modifiche dell'età pensionabile sulla base di calcolo delle pensioni o sui parametri della stessa ovvero su tutti e tre gli elementi al fine di consolidare per il futuro il sistema previdenziale.

Il senatore GIUGNI, pur condividendo l'impostazione generale dell'emendamento, ritiene che la parte di esso relativa al regime di pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici potrebbe essere più utilmente collocata in altra parte del provvedimento, come già si è argomentato per l'emendamento 3.39 del senatore Sposetti. Propone pertanto di escludere dalla votazione le parole «ed esclusive del regime stesso, aventi decorrenza anticipata rispetto all'età pensionabile o all'età stabilita per la cessazione dal servizio secondo i singoli ordinamenti», rinviando l'esame delle stesse, eventualmente rielaborate in un apposito emendamento, alla discussione sulla lettera n).

Il senatore LIBERTINI si associa alla proposta del senatore Giugni. Si dichiara comunque contrario all'emendamento 3.300, sottolineando l'esigenza di agire gradualmente nel settore pensionistico, soprattutto in ordine all'innalzamento dell'età pensionabile, fermo restando il principio della volontarietà già da lui precedentemente enunciato.

Il presidente ABIS fa presente che si può porre ai voti l'emendamento fino alla parola «sostitutive», mentre il ministro CRISTOFORI fa osservare che si possono eliminare le parole «ed esclusivi» e «tutti» in maniera tale da votare tutto l'emendamento così come modificato.

In accoglimento di tale proposta, l'emendamento viene quindi posto ai voti come modificato ed è accolto.

Il senatore GIUGNI fa presente che la soluzione testè esperita ovviamente può essere rivista in Assemblea.

Vengono dichiarati quindi preclusi gli emendamenti 3.2, 3.38 e 3.13.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.53.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MERIGGI l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.111.

Il relatore PICANO si dichiara contrario, in quanto la proposta non garantisce sufficientemente chi ha 15 anni di contribuzione; egualmente si dichiara contrario il ministro CRISTOFORI.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.96.

Contrario il relatore e il ministro CRISTOFORI e dopo che la senatrice PELLEGATTI ha dichiarato che la norma in esame, proposta dal Governo, esclude la popolazione femminile dai benefici pensionistici e il senatore MERIGGI si è dichiarato in senso favorevole, l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI, vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 3.57, 3.56, 3.55 e 3.54.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.15.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI e dopo una dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore CROCETTA, il quale fa presente che i meccanismi previsti dalla legge creeranno in futuro problemi ai pensionati, l'emendamento 3.58 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI, vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.110, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.16, 3.50.

Favorevoli il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI, gli emendamenti 3.17 e 3.97 vengono quindi posti ai voti e accolti.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.98.

Il ministro CRISTOFORI chiede il ritiro dell'emendamento, perchè la genericità del disegno di legge tiene conto dell'esigenza di adottare

soluzioni eque, dovendosi evitare di aggravare i lavoratori. In sede di delega sarà cura individuare i criteri oggettivi.

Il senatore FORTE fa osservare che il parametro del prodotto interno lordo appare pericoloso, mentre la senatrice PELLEGATTI, nel ritirare l'emendamento, fa presente che l'essenza della proposta, ossia il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, rappresenta un punto fermo per il Gruppo comunista-PDS.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI, gli emendamenti 3.103 e 3.7 vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, il quale fa presente che l'emendamento tiene conto della condizione giovanile e del Mezzogiorno, l'emendamento 3.99 viene posto ai voti ed è respinto.

Sempre contrario il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, il quale sottolinea l'importanza dell'ultima parte dell'emendamento 3.70, quest'ultimo viene posto ai voti ed è respinto.

Favorevoli il relatore e il ministro CRISTOFORI, vengono quindi posti ai voti separatamente e accolti gli emendamenti 3.18 e 3.19.

Contrari il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI, l'emendamento 3.3. viene posto ai voti ed è respinto.

Favorevoli il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI, l'emendamento 3.20 viene posto ai voti ed è accolto. Conseguentemente è precluso l'emendamento 3.100.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 3.101 e 3.102.

Si apre un dibattito, cui prendono parte il presidente ABIS, il senatore CROCETTA, la senatrice PELLEGATTI (la quale in particolare sottolinea l'importanza di non penalizzare il mondo femminile), il senatore CREUSO (il quale pone il problema della copertura dell'emendamento 3.20, poc'anzi accolto) nuovamente il presidente ABIS (il quale ricorda che la sentenza n. 226 del 1976 della Corte costituzionale fa obbligo al legislatore delegante di risolvere i problemi di copertura) e il senatore PAVAN (a giudizio del quale l'attuale formulazione dei due emendamenti può portare a sperequazioni).

Dopo una dichiarazione di astensione da parte del senatore CREUSO, l'emendamento 3.101 viene posto ai voti e, dopo prova e controprova, viene respinto. Posto ai voti viene respinto anche l'emendamento 3.102.

Posti ai voti separatamente gli emendamenti 3.71 e 3.104, essi vengono respinti. Viene posto ai voti ed è accolto l'emendamento 3.301. Vengono quindi conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.8, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.72, 3.21 e 3.4.

Favorevoli il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI viene quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 3.22. Conseguentemente vengono dichiarati assorbiti gli emendamenti 3.82 e 3.105.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI, vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.9, 3.109 e 3.112.

La Commissione decide poi l'accantonamento dei restanti emendamenti relativi alla lettera n).

Contrari il relatore PICANO e il ministro CRISTOFORI vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 3.84, 3.87, 3.85, 3.86 e 3.34, mentre risulta approvato l'emendamento 3.24.

Sull'emendamento 3.88 il relatore PICANO si rimette al Governo e il ministro CRISTOFORI si dichiara favorevole: l'emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI, vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 3.89 e 3.106.

Sempre contrari il relatore e il ministro CRISTOFORI e dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore CROSETTA, l'emendamento 3.32/1 viene posto ai voti ed è respinto.

Con un parere contrario del relatore e del ministro CRISTOFORI, vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.32, 3.107, 3.90 e 3.91.

Il senatore FORTE ritira l'emendamento 3.204, avendo esso solo un valore simbolico.

Favorevoli il relatore e il ministro CRISTOFORI, gli emendamenti 3.10 e 3.25 sono separatamente posti ai voti e accolti.

Con un parere contrario del relatore PICANO e del ministro CRISTOFORI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.114.

Dopo un parere favorevole del relatore e del ministro CRISTOFORI, vengono quindi posti ai voti ed accolti gli emendamenti 3.26 e 3.108, aventi il medesimo testo.

La senatrice PELLEGATTI fa presente che l'emendamento 3.25 è in contrasto con il recente decreto-legge n. 333.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.302.

Il senatore SPOSETTI chiede che tutti gli emendamenti alla lettera u) vengano accantonati per essere discussi alla ripresa dei lavori.

Conviene la Commissione.

L'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**EMENDAMENTI**

**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

**Art. 3.**

*Al comma 1, dopo le parole: «il Governo della Repubblica» aggiungere le altre: «, sentite le organizzazioni sindacali,»*

**3.40** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, decimo rigo sopprimere le parole: «e ferma restando la pluralità agli organismi assicurativi».*

**3.92** PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI, RUSSO Michelangelo, SPOSETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «organismi assicurativi», inserire le seguenti: «e sulla base di contribuzioni uniformi.»*

**3.6** GUALTIERI, STEFANELLI

*Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «organismi assicurativi» le parole: «e le opportune misure di solidarietà».*

**3.41** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «trattamenti pensionistici complementari» le parole: «secondo le disposizioni che verranno definite con apposito decreto legislativo in relazione all'indicazione dei capitoli di spesa, di modalità di impiego e degli enti che dovranno gestirli».*

**3.30** SAPORITO, DI STEFANO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«...prevedere, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'estensione della normativa in vigore per il fondo dei lavoratori dipendenti a tutti i regimi pensionistici;».

**3.93** SPOSETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3.42**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) mantenimento del diritto alla pensione al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo favore i contributi previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come da ultimo modificato dall'articolo 60 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Restano fermi i limiti di età previsti dalla preesistente normativa per le gestioni diverse del fondo pensioni lavoratori dipendenti».

**3.94**

DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, PELLEGATTI, GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuare gruppi di regioni omogenee dal punto di vista socio economico e graduare l'elevazione del limite di età pensionabile, fino al limite di 65 anni, in relazione agli effetti prodotti sull'economia di questi gruppi di regioni».

**3.33**

MANFROI, BOSO, ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni o» e sostituire la parola: «cinquantasette» con la parola: «cinquantacinque».*

**3.11**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Sopprimere l'emendamento 3.1.*

**3.1/1**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un'anzianità contributiva inferiore a quindici anni o».*

**3.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «previsione di un sistema di pensionamento flessibile subordinato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza maggiori oneri a carico delle gestioni, di cui siano beneficiari i lavoratori con età non inferiore a 60 mesi all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni;».*

**3.43** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Alla lettera b), dopo le parole: «enti pubblici non economici», aggiungere le seguenti: «con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**3.203** BISCARDI, GIORGI, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera b), le parole: «per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i dipendenti civili dello Stato compreso il personale di magistratura, e degli enti pubblici non economici, in servizio alla data del 14 luglio 1992».*

**3.208** SAPORITO, DE VITO

*Alla lettera b), dopo le parole: «facoltà di permanenza in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici non economici;» aggiungere le parole: «in servizio al 1° agosto 1992».*

**3.304** RICCI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il personale di volo» aggiungere le seguenti: «o specificamente addetto al controllo del traffico aereo».*

**3.12** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Dopo le parole: «enti pubblici non economici», aggiungere: «facoltà di deroga, con conferma dei vigenti limiti di età, per categorie di lavoratori disabili, non vedenti, nonché per categorie addette a funzioni specifiche, in ragione delle quali siano già previsti limiti di età inferiori a quelli vigenti».*

**3.305** GIUGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti».*

**3.44** (Nuovo testo) LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.45** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera c), in fine, aggiungere: «con estensione dei relativi benefici a tutti i regimi;».*

**3.46** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3.95** SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI, DANIELE GALDI, PELELLA, BACCHIN, SPOSETTI

*All'emendamento 3.300, sopprimere l'inciso: «la rivalutazione del trattamento pensionistico deve essere fissata in misura idonea a disincentivare l'anticipazione del trattamento stesso».*

**3.300/1** LIBERTINI, PICCOLO, CROCETTA, DIONISI, CONDARCURI, MERIGGI

*All'emendamento 3.300, sostituire la parola: «doppio» con: «quadruplo».*

**3.300/2** LIBERTINI, PICCOLO, CROCETTA, DIONISI, CONDARCURI, MERIGGI

*All'emendamento 3.300, sostituire la parola: «doppio» con: «triplo».*

**3.300/3** LIBERTINI, PICCOLO, CROCETTA, DIONISI, CONDARCURI, MERIGGI

*Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:*

«d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione per continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio e riduzione nel caso di trattamenti pensionistici acquisiti per effetto dell'esercizio dell'opzione di avvalersi dei limiti di età pensionabile previgenti; la elevazione della percentuale di commisurazione della pensione deve essere fissata in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale; la riduzione del trattamento pensionistico deve essere fissata in misura idonea a disincentivare l'anticipazione del trattamento stesso; la riduzione deve essere estesa a

tutti i trattamenti pensionistici a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, e delle forme sostitutive ed esclusive del regime stesso, aventi decorrenza anticipata rispetto all'età pensionabile o all'età stabilita per la cessazione dal servizio secondo i singoli ordinamenti, limitatamente alle quote eccedenti un importo pari al doppio del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; la estensione della riduzione è esclusa per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di anzianità assicurativa, contributiva o di servizio prescritti dai singoli ordinamenti per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati».

**3.300**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) elevazione in misura pari a 0,50 punti della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'età pensionabile nel periodo transitorio;

*d-bis)* riduzione calcolata sulla base di criteri attuariali in termini vitalizi per ogni anno di anticipo, dei trattamenti pensionistici acquisiti per effetto dell'esercizio dell'opzione di avvalersi dei limiti di età pensionabile previgenti. La predetta riduzione non sarà applicata alla pensione di reversibilità».

**3.36**

GIUGNI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) prevedere una maggiorazione del coefficiente annuo di rapporto tra pensione e retribuzione idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico nonché una riduzione del coefficiente medesimo idonea a disincentivare l'anticipazione della pensione rispetto all'età legale prescritta per acquisire il diritto».

**3.29**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*All'emendamento 3.300 sopprimere dalle parole: «e riduzione nel caso di...», fino alle parole: «... dei limiti di età pensionabile vigenti».*

**3.47** (Nuovo testo)LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-  
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-  
DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riduzione» inserire le parole: «non superiore, percentualmente, al 75 per cento dell'elevazione e limitatamente ad un periodo pari alla differenza fra il nuovo limite di età e l'età all'atto del pensionamento».*

**3.2**

SPERONI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) applicazione alle pensioni di anzianità della riduzione prevista nella lettera d), con esclusione dei lavoratori titolari delle indennità di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991».*

**3.13**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «applicazione alle pensioni di anzianità di un equivalente coefficiente di riduzione; con esclusione dei lavoratori titolari delle indennità di mobilità previste dalla legge n. 223/1991».*

**3.38**

CROCETTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**3.48**LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-  
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-  
DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «a richiesta del lavoratore».*

**3.14**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «lavoratore» aggiungere le parole: «dipendente ed autonomo».*

**3.206**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «due mesi» con le altre: «quattro mesi».*

**3.51**LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-  
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-  
DARCURI, MANNA

*Alla lettera f), dopo la parola: «usuranti», aggiungere: «fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1991».*

**3.250**

CROCETTA, MERIGGI, CONDARCURI, DIONISI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «particolarmente usuranti» aggiungere le parole: «o fortemente gravosi».*

**3.205**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sessanta mesi» con le parole: «centoventi mesi».*

**3.52**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine, le parole: «a tal fine saranno individuate, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè i relativi apporti della contribuzione integrativa».*

**3.49**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*All'emendamento 3.37, lettera f), comma 1, tra le parole: «organizzazioni sindacali» e «sulla base» aggiungere le parole: «dei lavoratori dipendenti ed autonomi».*

**3.207**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera f), in fine, aggiungere le parole: «A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonchè i relativi apporti della contribuzione integrativa».*

**3.37**

GIUGNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g)».*

**3.53**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) graduale elevazione a vent'anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1993».

**3.111**

PUTIGNANO, FORTE

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione resta fissato a quindici anni».

**3.96**

PELLEGATTI, MINUCCI, DANIELE GALDI, PELLELLA, SMURAGLIA, SPOSETTI, GIOVANOLLA

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «a venti anni del requisito», con le parole: «a sedici anni del requisito».*

**3.57** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «a venti anni del requisito», con le parole: «a diciassette anni del requisito».*

**3.56** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «a venti anni del requisito», con le parole: «a diciotto anni del requisito».*

**3.55** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «a venti anni del requisito», con le parole: «a diciannove anni del requisito».*

**3.54** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «due anni», aggiungere le seguenti: «dal 1993».*

**3.15** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**3.58** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da 260 a 520*

settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione a partire dal 1993, in ragione di anno in anno con rivalutazione delle retribuzioni, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di anno in anno.

**3.110**

PUTIGNANO, FORTE

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a duecentosettanta».*

**3.59**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a duecentottanta».*

**3.60**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a duecentonovanta».*

**3.61**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecento».*

**3.62**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentodieci».*

**3.63**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentoventi».*

**3.64** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentotrenta».*

**3.65** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentoquaranta».*

**3.66** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentocinquanta».*

**3.67** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentosessanta».*

**3.68** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera h) sostituire le parole: «duecentosessanta a cinquecentoventi» con le parole: «duecentosessanta a trecentosessantaquattro».*

**3.69** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «due anni», ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «dal 1993».*

**3.16** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «con rivalutazione delle retribuzioni» aggiungere le parole: «sulla base dell'indice ISTAT integrato con altri parametri oggettivi quali il prodotto interno lordo ovvero l'incremento medio delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti».*

**3.50** LIBERTINI, CROSETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-  
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-  
DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera h) aggiungere: «con rivalutazione delle retribuzioni sulla base dell'indice ISTAT integrato con altri parametri oggettivi quali il prodotto interno lordo ovvero l'incremento medio della retribuzione di tutti i lavoratori dipendenti».*

**3.98** PELLEGGI, SMURAGLIA, SPOSETTI, BACCHIN,  
RUSSO Michelangelo

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di adeguati correttivi positivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità».*

**3.17** GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera h) alla fine dopo le parole: «ogni due anni» aggiungere le parole: «previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilità».*

**3.97** PELLEGGI, PELELLA, SPOSETTI, GIOVANOLLA

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

*«i) facoltà per i lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nella misura massima di cinque anni, periodi di mancata contribuzione, nell'arco della vita dai 20 ai 30 anni, per ritardato*

inserimento nel mondo del lavoro (inoccupazione), per mancati versamenti contributivi da parte dell'allora eventuale datore di lavoro, per congedi personali.

Il riscatto di tale periodo non può concorrere al raggiungimento dell'attuale minimo di anzianità (15 anni) per maturare il diritto a pensione, ma si aggiunge «a partire» dal quindicesimo anno di contribuzione.

È esclusa la cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Con gli stessi requisiti contributivi di cui sopra, sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura dei familiari minori, di anziani non autosufficienti, di handicappati e tossicodipendenti nel limite massimo di 3 anni.

A partire dal 1° gennaio 1993 le assenze per malattia e infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati».

**3.103**

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,  
PELELLA, MINUCCI, GIOVANOLLA, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «riscattare, a domanda» inserire le seguenti: «e a completo carico del lavoratore interessato».*

**3.7**

GUALTIERI, STEFANELLI

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «complessiva di cinque anni», aggiungere le altre: «periodi d'inoccupazione o disoccupazione tra il 20° e il 30° anno d'età, nonché periodo di congedo per motivi di formazione professionale, non coperti da assicurazione, con esclusione della cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea».*

**3.99**

PELELLA, MINUCCI, SPOSETTI, BACCHIN, RUS-  
SO Michelangelo

*Al comma 1, alla lettera i) sostituire dalle parole: «periodi corrispondenti...», fino alle parole: «... legale di laurea», con le parole: «periodi d'inoccupazione o disoccupazione tra il ventesimo e trentesimo anno d'età, nonché periodi di congedo per motivi di formazione professionale, non coperti da assicurazione, con esclusione della cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Con gli stessi requisiti contributivi di cui sopra, sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa periodi di gravidanza e puerperio fuori dal rapporto di lavoro, periodi di congedo per motivi concernenti l'assistenza e la cura di familiari minori, di anziani non autosufficienti, di handicappati e tossicodipendenti, nel limite massimo complessivo di due anni. A partire dal 1 gennaio 1993, le assenze per malattia e*

infortunio sono riconosciute figurativamente nei limiti dei periodi indennizzati;».

**3.70**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: «obbligatoria o».*

**3.18**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «al 45 per cento», con le seguenti: «all'80 per cento purchè in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione».*

**3.19**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: «con esclusione delle cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea».*

**3.3**

SPERONI

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «corso legale di laurea», inserire le seguenti: «i periodi obbligatori corrispondenti a gravidanza e puerperio sono da considerarsi utili ai fini del diritto e della commisurazione della pensione anche se intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro».*

**3.20**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera i) all'ultimo rigo, dopo le parole: «corso legale di laurea», inserire le seguenti: «i periodi corrispondenti a gravidanza e puerperio sono riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori di un rapporto di lavoro».*

**3.100**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI, GIOVANOLLA

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «corso di laurea» aggiungere le altre: «sono altresì coperti da contribuzione figurativa i periodi di*

congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili, anziani non autosufficienti e tossicodipendenti, nella misura massima di 36 mesi nell'intero arco della vita lavorativa».

**3.101** PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI, GIOVANOLLA

*Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le seguenti parole: «prevedere la possibilità di riscatto in tempo o in denaro dei periodi di assenza per congedi personali per un massimo di due anni nell'intero arco della vita lavorativa».*

**3.102** PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI, GIOVANOLLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**3.71** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**3.104** PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI, SPOSETTI

*Al comma 1, la lettera l), è sostituita dalla seguente:*

«l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa».

**3.301** IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

«l) elevazione graduale degli anni di contribuzione richiesti per ottenere la pensione di anzianità da 35 a 40 in ragione di un anno ogni due dal 1994 per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un'età inferiore ai 50 anni se donne o ai 55 se uomini».

**3.8** GUALTIERI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «cento settimane».*

**3.73** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «centoventi settimane».*

**3.74** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «centoquaranta settimane».*

**3.75** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «centosessanta settimane».*

**3.76** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «centottanta settimane».*

**3.77** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «duecento settimane».*

**3.78** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «duecentoventi settimane».*

**3.79** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «duecentoquaranta settimane».*

**3.80** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «duecentosessanta settimane».*

**3.81** LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «duecentottanta settimane».*

**3.72**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «pensione di anzianità», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni».*

**3.21**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «con esclusione dal limite per i periodi di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816».*

**3.4**

SPERONI

*Al comma 1, lettera m), sostituire il periodo da: «armonizzazione» a: «utili», con il seguente: «armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità».*

**3.22**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera m), sostituire dalla parola: armonizzazione» fino a: «cumulabilità» con: «armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità...».*

**3.82**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera m), sostituire la prima parte della lettera da: «armonizzazione e cumulabilità» con la seguente: «armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori*

dipendenti pubblici e privati, autonomi stabilendo soluzioni modulari e consentendo la cumulabilità».

**3.105** PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,  
MINUCCI, RUSSO Michelangelo

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «ed autonomo».*

**3.9** GUALTIERI

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici.

**3.109** PUTIGNANO, FORTE

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici con disincentivi all'opzione di scelta in favore delle pensioni di anzianità mediante la graduale riduzione, non inferiore al 10 per cento, dell'importo delle prestazioni a calcolo».

**3.112** FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) graduale estensione della disciplina generale obbligatoria in materia di pensione di anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, applicando nell'arco di 10 anni, una graduale riduzione dell'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nel regime generale obbligatorio per tutti i dipendenti in servizio».

**3.117** GIUGNI

*Al comma 1, lettera n), le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati», sono sostituite dalle parole: «con prolungamento dell'età per il collocamento a riposo anticipato in ragione di un anno ogni due per quanti abbiano maturato al 31 dicembre 1992 il periodo minimo previsto dai vari ordinamenti».*

**3.116** GIUGNI

*Al comma 1, lettera n) dopo le parole: «con salvaguardia dei diritti maturati», aggiungere le seguenti: «con maggiorazione proporzionale all'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti».*

3.23

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «e con esclusione dei lavoratori di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859».*

3.5

SPERONI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: «secondo l'allegata tabella».*

«TAB. 1

Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici il periodo mancante per acquisire l'anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti in materia di pensionamento anticipato è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla seguente tabella.

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti	Coefficienti di moltiplicazione della anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti
15	2,3333
16	2,1875
17	2,0588
18	1,9444
19	1,8421
20	1,7500
21	1,6667
22	1,5909
23	1,5217
24	1,4583
25	1,4000
26	1,3462
27	1,2963
28	1,2500
29	1,2069
30	1,1667
31	1,1290
32	1,0938
33	1,0606
34	1,0294

3.83

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VIN-  
CI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-  
DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «maturati», aggiungere: «in rapporto ai trattamenti vigenti al momento della quiescenza, al netto dei meccanismi di indicizzazione, da attribuirsi con priorità di trattamento rispetto al regime generale obbligatorio relativo alle anzianità previdenziali».*

**3.115**

FORTE

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**3.84**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera o) dopo le parole: «contribuzione dell'intera vita lavorativa», aggiungere le parole: «rivalutando la relativa retribuzione pensionabile secondo i criteri di cui alla precedente lettera h) ed ulteriori parametri correttivi, sentito il parere di una commissione tecnica».*

**3.87**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, alla lettera o) sostituire le parole: «alla contribuzione dell'intera vita lavorativa», con le parole: «alla contribuzione di duecentosessanta settimane».*

**3.85**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera o) dopo le parole: «vita lavorativa», aggiungere le seguenti: «adeguata secondo opportuni criteri di rivalutazione».*

**3.24**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, alla lettera o) sopprimere dalle parole: «estensione del riferimento...», fino alle parole: «nuova iscrizione alla rispettiva gestione».*

**3.86**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera o) sopprimere il periodo dalla parola: «estensione», fino alle parole: «singole categorie».*

**3.34**

MANFROI, BOSO, ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 1, alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti;».*

**3.88**

LIBERTINI, CROCCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

«p) disciplina del sistema di perequazione automatica delle pensioni (scala mobile, aggancio alle retribuzioni) al fine di garantire la salvaguardia del potere d'acquisto ed un corretto rapporto con la dinamica delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti;».

**3.89**

LIBERTINI, CROCCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CON-DARCURI, MANNA

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) disciplinare a decorrere dal 1° gennaio 1993 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentando annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati di fatto percepite, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica escludendo dal calcolo anzidetto l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al capoverso 1 è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal 1° gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo dell'indennità integrativa speciale.

A decorrere dall'anno 1994 gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando sulle singole fasce di importo della pensione, rapportata all'ammontare del trattamento minimo del

fondo pensioni lavoratori dipendenti, la misura percentuale di variazione secondo le quote indicate per ciascun periodo nella tabella allegata».

## TABELLA

---



---

MISURE PERCENTUALI DI VARIAZIONE PER LA PEREQUAZIONE  
AUTOMATICA DELLE PENSIONI

*Importo della pensione:*

non eccedente il doppio del trattamento minimo:

anno 1993 .....	100 per cento
anno 1994 .....	100 per cento
dall'anno 1995 in poi .....	100 per cento

fra il doppio e il triplo del trattamento minimo:

anno 1993 .....	94 per cento
anno 1994 .....	97 per cento
dall'anno 1995 in poi .....	100 per cento

superiore al triplo del trattamento minimo:

anno 1993 .....	84 per cento
anno 1994 .....	92 per cento
dall'anno 1995 in poi .....	100 per cento

---



---

**3.106**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, SPOSETTI

*All'emendamento 3.32, dopo la parola: «residente», aggiungere la frase: «Provvedere entro un anno ad estirpare il fenomeno, diffusissimo, della falsa pensione di invalidità, stimato in circa cinque milioni di unità concentrate soprattutto nel Mezzogiorno. All'estirpazione, ottenuta con rigorose verifiche medico-legali deve seguire, quando economicamente possibile, il recupero dell'indebitamente erogato».*

**3.32/1**

ROVEDA

*Al comma 1, la lettera q), è sostituita dalla seguente:*

«q) assegnare a ciascuna regione una quota massima di spesa per le pensioni di invalidità, calcolata in proporzione alla popolazione residente».

**3.32**

MANFROI, BOSO, ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**3.107**

PELLEGATTI, SMURAGLIA DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI, BACCHIN, SPOSETTI

*Al comma 1, lettera r), dopo la : «r)», aggiungere le parole: «fermi restando i trattamenti già erogati».*

**3.90**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «computandovi il reddito del coniuge».*

**3.91**

LIBERTINI, CROCETTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, GALDELLI, MARCHETTI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA

*Alla lettera r), dopo la parola: «vitale», aggiungere: «e spostare a carico della gestione speciale per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (articolo 37 della legge n. 88 del 1989) l'onere derivante dalla erogazione delle maggiorazioni sociali delle pensioni (articolo ... della legge n. 140 del 1985 resa operativa dall'articolo 1 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988). Costituzione - entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - del "reddito minimo garantito per la terza età" (RETE) per tutti i cittadini ultrasessantacinquenni al di sotto di un determinato reddito minimo vitale. Tale minimo garantito sostituisce gli istituti della pensione sociale, della stessa maggiorazione sociale delle pensioni e del trattamento economico di invalidità civile in favore degli anziani disabili (ad eccezione della indennità di accompagnamento ed è costituito dalla corresponsione di un assegno mensile che copra la differenza tra il reddito accertato e quello che si vuole garantire. Il nuovo minimo garantito, per la sua caratteristica di intervento assistenziale e non previdenziale, verrà sostenuto da un fondo di solidarietà sociale a specifico prelievo fiscale».*

**3.204**

FORTE, PUTIGNANO

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «...previdenziale, stabilendo» inserire le altre: «per ciascuna gestione previdenziale».*

**3.10**

GUALTIERI

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «equilibrio gestionale», aggiungere le seguenti: «con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro, tenuto conto dei principi contenuti nell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».*

**3.25**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, lettera s), dopo la parola: «gestionale», aggiungere le altre: «e favorire la possibilità di versamenti plurimi nel caso di doppia attività».*

**3.114**

PUTIGNANO, FORTE

*Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

«t-bis) disciplina di un sistema di pensionamento flessibile con individuazione dei soggetti destinatari nei lavoratori con età non inferiore per più di 60 mesi all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni; con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un orario di lavoro non inferiore a diciotto ore settimanali e corresponsione di trattamenti pensionistici, calcolati con applicazione di coefficienti di riduzione finanziariamente equivalenti al periodo di anticipazione al fine di escludere maggiori oneri a carico della gestione, il cui ammontare, cumulato con la retribuzione, in ogni caso non determini un reddito complessivo superiore a quello corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno computato al netto della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore».

**3.26**GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:*

«t-bis) disciplina di un sistema di pensionamento flessibile con individuazione dei soggetti destinatari nei lavoratori con età non inferiore per più di 60 mesi all'età prevista per la pensione di vecchiaia ovvero con anzianità contributiva utile non inferiore a 30 anni; con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un orario di lavoro non inferiore a diciotto ore settimanali e corresponsione di trattamenti pensionistici, calcolati con applicazione di coefficienti di riduzione finanziariamente equivalenti al periodo di anticipazione al fine di escludere maggiori oneri a carico della gestione, il cui ammontare, cumulato con la retribuzione, in ogni caso non determini un reddito complessivo superiore a quello corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno computato al netto della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del lavoratore.

**3.108**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SPOSETTI

*Sopprimere la lettera u).*

**3.302**

SPOSETTI

*Sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) entro il 31 giugno del 1993 le società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo istituito presso la Consob sono autorizzate a istituire fondi pensione secondo i seguenti criteri:

1. Gli importi maturati nei mesi lavorativi precedenti a favore dei lavoratori dipendenti a titolo di TFR sono trasferiti dai datori di lavoro ogni primo di marzo e di settembre di ciascun anno in conti correnti, denominati «conti pensione», intestati ai singoli lavoratori dipendenti, accesi presso aziende ed istituti di credito.

2. Entro il 31 dicembre 1993 le società per azioni che impieghino più di cinquanta lavoratori dipendenti, nonché le amministrazioni e gli enti pubblici istituiscono un «comitato di gestione fondi pensione» di seguito denominato «comitato di gestione», stabilendone, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e con il concorso delle rappresentanze sindacali, la durata e le modalità di funzionamento.

3. Le disponibilità di cui al punto 2 sono trasferite a cura delle aziende ed istituti di credito depositari, in nome e per conto dei lavoratori dipendenti titolari dei conti correnti stessi, su disposizione dei comitati di gestione, o dei comitati provinciali di gestione, ovvero dei lavoratori stessi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, entro quindici giorni dall'accredito in conto degli importi di cui allo stesso articolo 3, comma 1, a società di gestione di fondi pensione iscritte all'albo di cui all'articolo 7 per la sottoscrizione di quote di fondi pensione. Ove i comitati di gestione, ovvero i comitati provinciali di gestione, non inviino alcuna comunicazione all'azienda o istituto di credito depositario, le disponibilità sono trasferite a cura del depositario stesso alla o alle stesse società di gestione di fondi pensione del semestre precedente.

4. I singoli lavoratori dipendenti che non intendono avvalersi dell'opera dei comitati di gestione, ovvero dei comitati provinciali di gestione, possono disporre autonomamente che le giacenze dei conti pensione di cui all'articolo 3 siano trasferite a società di gestione di fondi pensione da essi stessi individuate.

5. Alla Consob sono affidate i poteri autorizzativi di vigilanza e ogni altro atto per il corretto funzionamento e gestione delle società di gestione dei fondi di gestione; ed opera d'intesa con la Banca d'Italia per definire regole di comportamento delle società stesse con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

6. La contabilità della società di gestione di fondi pensione e del fondo pensione sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione di fondi pensione e del rendiconto del fondo pensione, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975.

7. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei diritti vantati dai sottoscrittori delle quote di fondi pensione nei confronti delle società di gestione di fondi pensione.

8. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal Lavoratore a finanziamenti di casse, fondi, gestioni o forme assicurative

previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

9. I fondi pensione non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi da capitale percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta».

*Aggiungere il comma 2.*

*«1. L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:*

*“Art. 2120. - Disciplina del trattamento di fine rapporto. - I prestatori di lavoro subordinato nei settori pubblico e privato hanno diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento è calcolato sommando per ciascun mese di servizio una quota pari ad un dodicesimo della retribuzione annua divisa per 13,5. Si computano come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In tutti i casi in cui una quota parte dell'accantonamento a titolo di TFR sia a carico del prestatore di lavoro, detta quota, ferma restando la retribuzione annua complessiva spettante al prestatore stesso, è posta a carico del datore di lavoro».*

**3.303**

SPOSETTI, VISCO

*Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: «mediante gestioni dirette», con le parole: «gestite dai comitati regionali dell'INPS».*

**3.39**

MANFROI, BOSO, ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 1, lettera u) dopo le parole: «di concorrenza», aggiungere le seguenti: «agli organismi gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché alle imprese assicurative abilitate alla gestione del Ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, alle SIM e».*

**3.27**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:*

*«v) istituzione di autonoma cassa pensioni per i dipendenti statali;*

«z) graduale estensione della disciplina del trattamento di fine servizio o buonuscita prevista per il personale iscritto alla Cassa pensione dei dipendenti enti locali al restante personale pubblico».

**3.31**

SAPORITO, DI STEFANO

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e della commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, che dovranno esprimersi nel termine di venti giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

**3.28**

GIUGNI, COLOMBO SVEVO, COVIELLO, DE  
MATTEO, INNOCENTI, DOPPIO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

3. Eventuali disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal precedente comma 1 e previo parere della commissione di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, fino al 31 dicembre 1993»

**3.35**

IL RELATORE

